COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

121.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 LUGLIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE BOTTA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Norme in materia di catasto dei rifiuti di origine industriale (4645) 3

Botta Giuseppe, *Presidente* 3, 12

Galli Giancarlo (gruppo DC), *Relatore* 11

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,15.

FRANCESCO SAPIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme in materia di catasto dei rifiuti di origine industriale (4645).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme in materia di catasto dei rifiuti di origine industriale ».

Proseguiamo la discussione del provvedimento.

Do lettura del seguente nuovo testo del disegno di legge che tiene conto del lavoro svolto dal Comitato ristretto, di quanto è emerso dalle recenti audizioni e delle considerazioni svolte nell'ultima seduta del 15 marzo 1991:

Disposizioni per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti.

ART. 1.

(Piani di settore, accordi e contratti di programma, incentivi per la riduzione dei rifiuti).

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le imprese maggiormente presenti sul mercato nazionale,

a) individuano i flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale e che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi;

b) definiscono i piani di settore per la riduzione dei flussi di rifiuti.

2. I piani di settore sono attuati mediante accordi e contratti di programma.

3. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stipulano contratti ed accordi di programma con il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) e le imprese maggiormente presenti sul mercato nazionale, che prevedano:

a) lo studio sperimentale, la promozione e l'attuazione di processi produttivi idonei a prevenire o ridurre la produzione di rifiuti e la loro pericolosità;

b) lo sviluppo di tecnologie pulite per la riduzione dei flussi di produzione dei rifiuti con maggiore impatto ambientale;

c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione dei beni con impiego di materiali meno inquinanti;

d) l'adozione di tecniche per il riciclo dei residui nell'impianto o per il loro reimpiego;

e) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo;

f) la realizzazione di prodotti progettati, confezionati e messi in commercio

in modo da ridurre al massimo la quantità dei rifiuti ed i rischi di inquinamento;

g) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti;

h) i sistemi di controllo della riduzione o del recupero dei rifiuti.

4. Per conseguire gli obiettivi stabiliti negli accordi e nei contratti di programma sono concessi contributi in conto capitale nella misura minima del 20 per cento e nella misura massima del 20 per cento della spesa di investimento ammissibile documentata per ciascun progetto; i contributi sono disposti sullo stanziamento di lire 50 miliardi previsto in Fondo globale per la legge finanziaria 1991 nonché sulle disponibilità di cui alle leggi sull'inovazione tecnologica, la ricerca applicata ed il risparmio energetico.

ART. 2.

(Definizione dei rifiuti).

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) rifiuto: qualsiasi oggetto o sostanza che rientri nell'elenco tratto dalle categorie riportate nell'allegato I (dir. 91 che sostituisce all. I dir. 75/442) e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) rifiuto pericoloso: i rifiuti contenuti nell'elenco basato sugli allegati 2 e 3 e che posseggono almeno una delle caratteristiche elencate nell'allegato 4; questo elenco tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti ed eventualmente dei valori limite di concentrazione.

Gli elenchi di cui ai punti *a)* e *b)* sono emanati ed aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente in conformità con gli atti adottati dalla Commissione della CEE, riguardanti l'individuazione dei rifiuti. Per la prima applicazione i rifiuti pericolosi corrispondono ai rifiuti tossici e nocivi come definiti nella delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984;

c) produttore: il soggetto, persona fisica o giuridica, la cui attività ha prodotto rifiuti ed il soggetto che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

d) detentore: il produttore dei rifiuti e la persona fisica o giuridica, che li detiene;

e) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo delle discariche dopo la loro chiusura;

f) smaltimento: tutte le operazioni previste nell'allegato 5A della presente legge;

g) recupero: tutte le operazioni previste nell'allegato 5B della presente legge;

h) raccolta: l'operazione di raccolta, di cernita o di ammasso di rifiuti per il loro trasporto;

i) combustibile non convenzionale: materiali o sostanze o rifiuti riportati nell'allegato 6, purché rispondenti alle norme tecniche di cui al comma 2 dell'articolo 6 della presente legge;

l) gruppo di società: si intende l'insieme delle società unite fra loro dai rapporti di cui all'articolo 1 della direttiva CEE 83/349.

ART. 3.

(Attività di recupero dei rifiuti).

1. Costituisce attività di recupero dei rifiuti, il loro riciclo, reimpiego, riutilizzo ed ogni altra azione tesa a ricavare materie prime o energia.

2. Il riciclo, reimpiego, riutilizzo o trattamento di scarti o derivati di una lavorazione da parte di chi effettua tale lavorazione non sono considerate attività

di recupero né attività di trattamento dei rifiuti e non rientrano nel campo di applicazione della presente legge.

ART. 4.

(Individuazione delle attività di recupero dei rifiuti).

1. Le attività relative ai rifiuti che rientrano tra quelli elencati nell'allegato 7 sono considerate a tutti gli effetti operazioni di recupero come definite al primo comma dell'art. 3 della presente legge.

2. Coloro che intendono effettuare operazioni per il recupero dei rifiuti i quali non rientrano tra quelli elencati nell'allegato 7, presentano al Ministero dell'ambiente domanda di inserimento del residuo che intendono recuperare nell'elenco di cui all'allegato 7.

3. La domanda è corredata da una relazione esplicativa contenente dati sulle caratteristiche chimico fisiche e merceologiche del rifiuto che si intende recuperare con particolare riguardo ai valori limite di sostanze pericolose in esso contenute, nonché descrizione degli impianti utilizzati e uniformità degli stessi alle vigenti normative per la tutela ambientale e, in modo specifico, alle disposizioni contenute nel dpr 203 del 1988 e successive norme attuatuve.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è costituita una Commissione tecnica per l'istruttoria delle domande presentate ai sensi dei commi precedenti.

5. Il Ministro dell'ambiente, sentita la Commissione di cui al comma 4 aggiorna l'elenco di cui all'allegato 7 ogni sei mesi con l'inserimento dei rifiuti provenienti da processi di recupero ritenuti rispondenti ai criteri di cui al primo comma dell'art. 3 della presente legge, nonché quelli proposti almeno sei mesi prima dagli interessati ai sensi del precedente comma 2 salvo che con provvedimento motivato non siano stati ritenuti non rispondenti ai criteri di cui al comma 1 ovvero non corredati da sufficiente documentazione tecnica.

ART. 5.

(Disciplina dell'attività di recupero dei rifiuti).

1. Le attività di recupero dei rifiuti rientranti negli elenchi dell'allegato 7, si intendono autorizzate in via generale, a condizione che siano rispettati gli adempimenti di cui ai successivi articoli.

2. Chi intenda esercitare le attività di cui al comma precedente è tenuto a darne comunicazione almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività alla regione o ente delegato, corredando detta comunicazione di una relazione in ordine alle caratteristiche del processo che intende attuare, alla attrezzature che saranno impiegate e alla conformità degli impianti alla normativa in materia di tutela ambientale.

3. Chi intenda esercitare attività di recupero di rifiuti che non rientrano tra quelle elencate negli allegati 6 e 7 presenta alla Regione o ente delegato, domanda di autorizzazione corredata dagli elaborati di cui al comma 2 dell'art. 4; con provvedimento motivato la Regione o ente delegato rilascia o nega l'autorizzazione richiesta entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

4. Le imprese devono comunicare alla regione o ente delegato, entro il 28 febbraio di ogni anno, le tipologie e le quantità di residui trattati o materiali recuperati desunti dai registri di carico e scarico riferiti all'anno precedente.

5. I rifiuti recuperati devono essere accompagnati durante il trasporto da una scheda di identificazione firmata dall'impresa mittente e dall'addetto al trasporto. La scheda va controfirmata da persona a ciò espressamente delegata dall'impresa destinataria.

6. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce con decreto i contenuti dei registri di carico e scarico e della scheda di identificazione nonché i relativi documenti sostitutivi. Con il medesimo decreto sono individuati i rifiuti non soggetti ai suddetti adempimenti.

7. Sono soggetti alla sola comunicazione dei dati generali inerenti la movimentazione annuale i rifiuti che:

a) abbiano un utilizzo economico;

b) siano ceduti per la commercializzazione in base a precise e normalizzate specifiche merceologiche o tecniche;

c) siano utilizzati senza pretrattamenti di natura chimica nei processi produttivi.

L'utilizzo dei rifiuti che presentano i requisiti di cui alle citate lettere deve essere compatibile con la vigente legislazione ambientale.

8. In attesa del regolamento comunitario che è recepito con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e dei Trasporti, alla esportazione ed alla importazione dei rifiuti indicati nell'elenco di cui all'allegato 7 si applicano le norme di cui all'art. 13 del decreto 22 ottobre 1988 n. 457.

9. I rifiuti indicati ai punti 1, 2, 3, 4, 5 ed 8 dell'allegato 7 sono esonerati dalle prescrizioni del decreto 22 ottobre 1988 n. 457. Sono altresì esonerati i rifiuti in possesso dei requisiti di cui alle lettere a, b, c del precedente comma 7, individuati previa richiesta dei soggetti interessati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'Industria del commercio e dell'artigianato e delle Finanze.

10. I componenti di macchine e materiali tolti in opera e restituiti al produttore o suo delegato per controlli di qualità o per obblighi di garanzia viaggiano con una scheda tecnica di identificazione che può essere sostituita dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978.

11. Coloro che svolgono a titolo professionale attività di raccolta o trasporto o commercializzazione o intermediazione di rifiuti destinati al recupero devono essere iscritti in una sezione speciale dell'Albo nazionale degli smaltitori previsto all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

12. I cascami tessili reimpiegati in lavorazioni dello stesso tipo sono esclusivamente tenuti all'obbligo della scheda di identificazione indicante la natura, la quantità, la qualità, la provenienza e la destinazione dei cascami. La scheda che accompagna i cascami durante il trasporto può essere sostituita dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978.

13. I rifiuti di origine animale non destinati al consumo umano, non sono smaltibili in discarica ma devono essere trattati negli stabilimenti di trasformazione disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica (che recepisce la dir. CEE 90/667). Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica (che recepisce la dir. CEE 90/667) per lo stoccaggio presso il produttore, il trasporto, la trasformazione e la valorizzazione dei predetti rifiuti, sono sostitutive delle autorizzazioni previste dalla presente legge. Viceversa sono disciplinate dalla presente legge le attività di ammasso e deposito dei predetti rifiuti da parte delle imprese che ne effettuano unicamente la raccolta ed il commercio con conseguente rivendita di detti sottoprodotti agli stabilimenti di trasformazione.

14. Gli stabilimenti di trasformazione disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica (che recepisce la dir. CEE 90/667) sono tenuti alla comunicazione annuale dei dati generali sui rifiuti.

ART. 6.

(Combustibili non convenzionali).

1. È promosso l'uso di materiali, di sostanze e di rifiuti utilizzabili anche previo trattamento, come combustibili non convenzionali per la produzione di energia ed in processi di combustione o impianti con reazioni e trasformazioni ad alta temperatura.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato è aggiornato l'elenco dei combustibili non convenzionali, secondo la procedura prevista ai commi 2 e 3 del precedente articolo 4, e sono emanate le norme tecniche per consentire l'impiego dei combustibili medesimi, tenuto conto della loro composizione, del processo di combustione e del potere calorifico.

3. L'impiego dei combustibili non convenzionali avviene nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e costituisce attività di recupero di energia. Tale attività è autorizzata in via generale purché siano rispettati gli adempimenti di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 9 del precedente articolo 5.

4. Per il controllo degli impianti che impiegano i combustibili non convenzionali la Provincia si avvale, mediante convenzione, dell'ENEA; gli oneri per l'esecuzione dei controlli sono a carico delle imprese utilizzatrici.

ART. 7.

(Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti).

1. Possono essere istituiti consorzi obbligatori per il riciclaggio dei rifiuti pericolosi e degli altri rifiuti individuati con legge o con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del'industria, del commercio e dell'artigianato; l'attività del consorzio consiste nel favorire la trasformazione, il riutilizzo, la detossificazione e lo smaltimento dei rifiuti conferiti, anche attraverso lo studio di soluzioni e procedure nuove ed economicamente convenienti nella salvaguardia delle componenti ambientali.

2. Il consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha fine di lucro e può avere articolazione regionale. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto delle strutture commerciali, industriali ed associative esistenti, individua i soggetti obbligati a partecipare al consorzio previa definizione della soglia minima di presenza sul mercato nazionale, al di sotto della quale non sussiste la obbligatorietà della partecipazione, definisce lo statuto tipo e promuove la costituzione del consorzio.

3. Lo statuto del consorzio, deliberato da una Commissione composta paritetica mente da rappresentanti di tutti i soggetti chiamati a costituire il consorzio stesso, è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Il consorzio provvede ad assicurare il riciclaggio, anche attraverso avvio ad aziende che recuperano rifiuti anche pericolosi oppure energia; promuove l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta. Ai predetti fini, ivi compreso lo smaltimento, il consorzio può stipulare apposite convenzioni con i Comuni, loro aziende municipalizzate o loro aziende concessionarie.

5. Per assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti deve essere istituito un contributo di riciclo sul prezzo di vendita dei beni conferibili al consorzio, in relazione al contenuto, da applicarsi da parte dei produttori e degli importatori dei beni stessi, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori versano direttamente al consorzio i proventi del contributo di riciclo.

6. Nell'ambito dello statuto di ogni consorzio devono essere disciplinati:

a) la determinazione e l'utilizzazione del contributo di riciclo;

b) eventuali etichettature che devono essere utilizzate per i materiali da riciclare;

c) eventuali depositi cauzionali e le loro modalità di restituzione, da fissare nella distribuzione dei beni conferibili al consorzio;

d) le eventuali riserve da destinare allo sviluppo tecnologico ed impiantistico dei sistemi di riciclaggio;

e) le modalità di informazione dei consumatori.

7. Con regolamento del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può essere stabilita obbligatoriamente nell'esecuzione di opere pubbliche e di forniture ed amministrazioni ed enti pubblici nazionali, regionali e locali.

8. Le deliberazioni del consorzio sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al consorzio stesso.

9. Per la prima applicazione della presente legge sono istituiti i consorzi obbligatori per lo smaltimento dei seguenti oggetti e sostanze:

a) autoveicoli e veicoli per trasporto merci fino a 25 quintali P.T.T.;

b) tubi catodici;

c) frigoriferi e circuiti contenenti CFC (clorofluorocarburi).

10. I Consorzi obbligatori istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad adeguare, se necessario, gli statuti e l'organizzazione.

11. I consorzi obbligatori già esistenti e quelli da istituire non hanno fini di lucro e sono gestiti da soggetti chiamati a costituirli secondo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo.

12. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della ricerca scientifica e tecnologica, è costituito un Comitato di sorveglianza sull'operato dei consorzi.

ART. 8.

(Disposizioni speciali per il Consorzio per lo smaltimento e recupero di autovetture e veicoli per trasporto merci fino a 25 quintali).

1. Partecipavano al consorzio i produttori e gli importatori di autovetture e veicoli per trasporto merci fino a 25 quintali e le imprese industriali che già svolgono il trattamento finalizzato al loro smaltimento.

2. Il proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere alla demolizione dello stesso, deve consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato ai sensi dell'articolo 5 della presente legge ed iscritto ad un apposito albo tenuto a cura del consorzio che sostituisce quanto disposto all'articolo 5, comma 9.

3. Le imprese esistenti che svolgono l'attività di demolizione di un veicolo a motore, autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, rientrano nei centri di raccolta e sono iscritti di diritto all'albo degli smaltitori qualora adeguino i propri impianti alle norme tecniche stabilite con il decreto interministeriale di cui al comma 5 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi.

4. La demolizione di un veicolo a motore può avvenire soltanto dopo la cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico. La domanda di cancellazione deve essere corredata da una attestazione di presa in carico del veicolo da parte di un centro autorizzato di cui al precedente comma. Il veicolo si considera cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico a partire dal giorno successivo alla data di accettazione della domanda di cancellazione.

5. Il centro autorizzato, prima di procedere alle operazioni di recupero e rottamazione, deve provvedere alla cancellazione dal PRA ed alla messa in sicurezza del veicolo, nel rispetto delle norme stabilite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con i Ministri dell'interno, dell'industria, commercio e artigianato.

ART. 9.

(Contributo di riciclo).

1. Il contributo di riciclo è determinato annualmente dal Consorzio.

2. La misura, i tempi, le modalità, la graduazione del contributo di riciclo sono

fissati da ciascun consorzio in relazione ai costi effettivi di gestione.

3. I dati acquisiti per la determinazione del contributo di riciclo devono essere indicati chiaramente, mediante etichetta ecologica, sulla confezione o/e sul prodotto in modo da poter correttamente informare il consumatore sulla ecotossicità e sull'impatto ambientale della merce.

4. Per consentire la piena operatività del Consorzio nazionale della plastica il contributo di riciclaggio è calcolato sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici o importatrici di materia prima per forniture destinate alla produzione di imballaggi nonché di manufatti semilavorati importati e destinati al mercato interno.

5. Il contributo di riciclo di cui all'articolo 9-*quater*, comma 7, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 398, convertito con legge 9 novembre 1988, n. 475, è fissato dal consiglio di amministrazione del consorzio nazionale della plastica ai sensi del comma 2 del presente articolo.

6. Qualora almeno il 70 per cento di materiale impiegato per la fabbricazione dei sacchetti di plastica provenga dal riciclo dei rifiuti non è dovuta l'imposta di fabbricazione di cui all'articolo 1, comma 8, decreto-legge 9 settembre 1988, n. 398, convertito con legge 9 novembre 1988, n. 475.

ART. 10.

(Autosmaltimento dei rifiuti).

1. Si intendono per autosmaltimento le seguenti operazioni:

a) lo smaltimento dei propri rifiuti nei luoghi di produzione;

b) la gestione, fatta da società appositamente constituite, da società consortili o consorzi di imprese, dei rifiuti prodotti dai soci o dai consorziati;

c) la gestione fatta da società facenti parte di un gruppo, dei rifiuti prodotti dalle società facenti parte del gruppo stesso o da fornitori delle stesse società per la quota di produzione fornita a tali società.

2. Le attività di cui al punto *a)* del comma precedente, nel caso in cui non vengano trattati rifiuti pericolosi, sono autorizzati in via generale, purché gli impianti abbiano ottenuto le autorizzazioni previste dalla disciplina sulle emissioni atmosferiche e quella per gli scarichi idrici e rispettino le norme tecniche vigenti sullo smaltimento dei rifiuti.

Il titolare delle citate attività è tenuto a comunicare alle regioni l'inizio delle attività medesime sessanta giorni prima, allegando una relazione tecnica. La regione è tenuta ad effettuare un controllo entro sei mesi dalla data di inizio dell'attività.

3. Tenendo conto dell'attuale insufficiente capacità dei sistemi di smaltimento, e della necessità di favorire l'autosmaltimento dei rifiuti da parte delle imprese, si prevedono le seguenti procedure accelerate:

a) l'approvazione regionale dei progetti relativi ad impianti di autosmaltimento dei rifiuti, secondo quanto definito al comma 1 del presente articolo esclusi quelli pericolosi, è disposta o denegata dalla regione entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda agli uffici regionali competenti. In caso di mancata decisione, decorso tale termine, è ammesso ricorso al Ministro dell'ambiente allegando una relazione tecnica autocertificata che attesti il rispetto di tutte le norme tecniche ambientali vigenti. Il Ministro si pronuncia nei successivi sessanta giorni, acquisendo, ove occorra, le risultanze dell'istruttoria regionale. L'approvazione produce gli effetti di cui al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

b) in attesa della legge organica sulla procedura di valutazione di impatto ambientale, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, l'impresa che richiede l'approvazione dei progetti degli impianti

di autosmaltimento di rifiuti pericolosi per i quali è prevista la pronuncia di compatibilità ambientale, di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e alla lettera *i)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, può avvalersi, in alternativa alle normali procedure previste dalle leggi ambientali vigenti, della procedura accelerata di cui alla successiva lettera *c);*

c) i progetti degli impianti di autosmaltimento di rifiuti pericolosi di cui alla lettera *b)* sono sottoposti ad autorizzazioni ed alla pronuncia di compatibilità ambientale i cui relativi procedimenti, espletati dalla conferenza di servizi di cui alle norme successive, devono concludersi entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione dei progetti stessi, corredati da una perizia giurata attestante che lo studio di impatto ambientale è stata redatto secondo le norme tecniche ove applicabili, riportate negli allegati primo e secondo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988.

4. Il Ministero dell'ambiente indìce una conferenza di servizio cui partecipano i rappresentanti delle regioni, degli enti locali, nonché i rappresentanti delle amministrazioni centrali interessate. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali. L'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni, concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, trascorso inutilmente il citato termine di 120 giorni il progetto si intende approvato.

ART. 11.

(Smaltimento per conto terzi dei rifiuti).

1. Le norme di cui al comma 3 dell'articolo precedente si applicano anche alle imprese singole o associate, iscritte nell'albo nazionale degli smaltitori di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, che effettuano lo smaltimento dei rifiuti per conto terzi.

ART. 12.

(Accumulo temporaneo dei rifiuti).

1. L'accumulo temporaneo dei rifiuti pericolosi, destinati allo smaltimento, effettuato da imprese nel corso dell'attività o di cicli produttivi è autorizzato in via generale, purché sia effettuato all'interno delle aree nelle quali si svolgono le attività o del perimetro degli stabilimenti o aziende ove vengono prodotti i rifiuti e costituisca fase preliminare al conferimento in altri impianti di trattamento o di stoccaggio autorizzati.

2. I rifiuti devono in ogni caso essere asportati almeno ogni sei mesi e quando superano il 30 per cento dell'insieme delle materie prime lavorate nel periodo.

3. L'accumulo temporaneo deve essere effettuato predisponendo ogni cautela idonea ad evitare l'emanazione di esalazioni moleste ovvero situazioni di pericolo o di danno per la salute pubblica e per l'ambiente, con l'osservanza delle prescrizioni impartite in via generale o specifica dall'autorità sanitaria e da quella preposta al controllo dei rifiuti.

ART. 13.

(Consorzi volontari).

1. I consorzi o società consortili costituiti anche in forma cooperativistica da almeno nove associati o soci, aventi come scopo esclusivo il trattamento di rifiuti liquidi e solidi, il loro recupero o smaltimento con impianti idonei, sono ammessi a godere dei benefici di cui all'articolo 7 della legge 21 maggio 1981 n. 240 e successive modifiche anche in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 3 della sopracitata legge, a condizione che gli impianti stessi siano approvati dal Ministero dell'ambiente.

ART. 14.

(Servizi integrativi dei Comuni).

1. Ogni comune può istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n 142, i servizi pubblici inerenti ai rifiuti:

a) il servizio di raccolta di rifiuti a favore di insediamenti industriali, artigianali, agricoli, commerciali e di servizi di piccole dimensioni;

b) il servizio di raccolta differenziata di altri rifiuti ivi compresi i rifiuti pericolosi o di particolari categorie di questi.

2. Le modalità di svolgimento dei servizi integrativi sono disciplinate con regolamento comunale.

3. I costi dei servizi integrativi sono a carico di ciascun produttore di rifiuti che li conferisce.

4. I costi dei servizi sono corrisposti al Comune o al soggetto che esercita il servizio pubblico, sotto forma di tariffa, determinata dal comune medesimo in misura tale da coprire il costo del servizio e commisurata alla tipologia del rifiuto, alla sua quantità, alla distanza dal luogo di trattamento e smaltimento.

5. Qualora il Comune istituisca i servizi integrativi i produttori sono tenuti a conferire i relativi rifiuti al soggetto che esercita i servizi medesimi.

6. Per la costruzione di impianti di stoccaggio intermedio e di trattamento dei rifiuti pericolosi i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché le aziende municipalizzate possono contrarre mutui previsti all'articolo 7 comma 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito dalla legge 475 del 1988.

7. Per i progetti ambientali di cui al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con legge 29 ottobre 1987 n. 441, il Ministro dell'ambiente può autorizzare, anche attraverso le intese di programma di cui all'articolo 4 della legge 28 agosto 1989, n. 305, nell'ambito del finanziamento concesso per ciascun progetto, una diversa utilizzazione resa necessaria dalle modifiche richieste dai piani nazionali di settore o regionali, sia modifiche alla ripartizione delle risorse previste dagli articoli 1, 1-*bis* ed 1-*ter* del decreto-legge 31 agosto 1987 n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, che la destinazione delle economie comunque realizzate sui mutui già concessi per il finanziamento di perizie suppletive dei progetti originari. Qualora i progetti già finanziati non siano realizzabili, il Ministro dell'ambiente può revocare l'ammissione ai benefici del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, a favore di altro soggetto. Se il relativo mutuo sia stato già concesso dalla Cassa depositi e prestiti, il periodo di ammortamento del nuovo finanziamento coinciderà con le annualità del precedente ancora da scadere.

ART. 15.

(Norme transitorie).

1. Le norme tecniche generali emanate in applicazione delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione delle norme tecniche generali da adottarsi ai sensi della presente legge.

2. Le autorizzazioni ed i permessi concessi fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino alla loro naturale scadenza, e, fino alla emanazione dei provvedimenti o fino all'espletamento degli adempimenti sostitutivi previsti dalla presente legge, possono essere rinnovati alle medesime condizioni per un periodo massimo di tre anni.

GIANCARLO GALLI, *Relatore.* Come già specificato dal presidente, il nuovo testo del disegno di legge tiene conto del dibattito svoltosi in Commissione e in Comitato ristretto, nonché delle osservazioni emerse nel corso delle recenti audizioni.

Per quanto riguarda l'articolo 1, va anzitutto rilevato come esso contenga una fase sperimentale che la Comunità eco-

nomica europea ha proposto ai paesi membri, ossia l'individuazione di flussi omogenei di produzione dei rifiuti e la definizione dei piani di settore per la riduzione dei flussi di rifiuti. Sempre all'articolo 1 sono previsti gli accordi e i contratti di programma necessari al conseguimento degli obiettivi prefissati.

Ritengo che l'articolato proposto possa rappresentare un'utile base di discussione su un tema complesso e controverso a proposito del quale non esistono punti di riferimento certi.

Un altro aspetto importante, affrontato nel testo in esame, è relativo al comma 4 dell'articolo 6, il quale specifica che per il controllo degli impianti che impiegano i combustibili non convenzionali la provincia si avvale, mediante convenzione, dell'ENEA e che gli oneri per l'esecuzione dei controlli sono a carico delle imprese utilizzatrici.

Merita altresì di essere sottolineato il contenuto dell'articolo 7, attinente al consorzio obbligatorio per il reciclaggio dei rifiuti. In particolare, voglio sottolineare il contenuto del comma 2, dove è specificato non solo che il consozio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha fini di lucro e può avere articolazione regionale, ma anche che la parte pubblica svolge solo una funzione di controllo e non partecipa, quindi, alla gestione del consorzio stesso.

All'articolo 14 sono state inserite le norme finanziarie che dovrebbero consentire l'utilizzo dei 1.400 miliardi della legge n. 441 del 1987 anche per gli impianti di stoccaggio, così come richiesto dal sistema delle aziende municipalizzate.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione per consentire ai colleghi di approfondire adeguatamente le novità che il testo illustrato dal relatore presenta.

La seduta termina alle 9,40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali l'11 settembre 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO